



Corte III
C-1434/2024

Sentenza del 21 marzo 2024

Composizione

Giudice Vito Valenti, giudice unico,
cancelliera Marcella Lurà.

Parti

A._____, (Svizzera),
ricorrente,

contro

Fondazione Swiss Sport Integrity,
autorità inferiore.

Oggetto

Confisca e distruzione di sostanze dopanti (preavviso del 1°
marzo 2024).

Ritenuto in fatto e considerato in diritto:

1.

L'11 gennaio 2024, l'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini ha informato Swiss Sport Integrity (di seguito, autorità inferiore) di aver trattenuto un pacco destinato a A. _____ (di seguito, interessato) proveniente dalla (...) e contenente 600 capsule di DHEA Eurovital (prasterone 25 mg), trasmettendo il caso per esame e per l'adozione di eventuali misure (v. il preavviso del 1° marzo 2024 di Swiss Sport Integrity).

2.

Con *“Preavviso (se del caso decisione) – Confisca e distruzione di sostanze dopanti”* del 1° marzo 2024, Swiss Sport Integrity ha informato l'interessato che il prodotto contenuto nella spedizione trattenuta costituisce una sostanza dopante vietata ai sensi dell'art. 19 cpv. 3 della legge federale del 17 giugno 2011 sulla promozione dello sport e dell'attività fisica (LPSpo; RS 415.0) e dell'art. 74 dell'ordinanza del 23 maggio 2012 sulla promozione dello sport e dell'attività fisica (OPSpo; RS 415.01) e relativo allegato e che il suo acquisto, importazione, esportazione, transito o possesso è punibile ai sensi dell'art. 22 cpv. 1 LPSpo. Detta autorità ha indicato che, in base all'art. 20 cpv. 4 LPSpo, può ordinare la confisca e la distruzione del suddetto prodotto con conseguente attribuzione delle spese, e ciò indipendentemente da un eventuale procedimento penale, dalla quantità messa al sicuro o dall'attività sportiva dell'interessato. L'autorità inferiore ha quindi concesso all'interessato la possibilità di formulare, entro il 21 marzo 2024, le proprie osservazioni per iscritto (per posta o per e-mail). Nel preavviso è altresì indicato che, in caso di decorso infruttuoso del termine, *“il presente preavviso acquisirà la forma giuridica di decisione”* (cfr. pag. 1 del preavviso) e che *“qualora non avesse contestato i fatti alla pagina uno “Preavviso” entro i termini specificati e nella forma dovuta, la presente decisione cresce in giudicato nella sua forma giuridica”* (cfr. pag. 2 del preavviso). Infine, Swiss Sport Integrity ha ordinato la confisca e la distruzione del prodotto, fissato a fr. 400.- gli emolumenti posti a carico dell'interessato, nonché indicato i rimedi giuridici, segnatamente la possibilità di interporre ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale entro 30 giorni dalla scadenza del termine per la presa di posizione, ossia il 21 marzo 2024.

3.

3.1. Il 4 marzo 2024, l'interessato ha inoltrato dinanzi al Tribunale amministrativo federale uno scritto – denominato *“Ricorso contro la decisione Swiss Sport Integrity del 1° marzo 2024”* – mediante il quale ha indicato di

avere ordinato il prodotto online, precisando di avere 79 anni e di assumere DHEA da 19 anni, prodotto che, a suo dire, “*serve a mantenere in forma il cervello*”. Ha quindi chiesto di non “*penalizzarmi per un acquisto fatto in buona fede e senza intenzione di commettere atti illegali*” (doc. TAF 1).

3.2. Il 12 marzo 2024, l'interessato ha prodotto, su richiesta di questa Corte (doc. TAF 2), copia della “decisione di Swiss Sport Integrity” del 1° marzo 2024 (doc. TAF 3).

4.

4.1. Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui all'art. 32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF, i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 PA, rese dalle autorità inferiori menzionate nell'art. 33 LTAF.

4.2. Le decisioni rese da Swiss Sport Integrity in materia di confisca e distruzione di prodotti o metodi considerati dopanti e pertanto proibiti, possono essere impugnate dinanzi al TAF, essendo Swiss Sport Integrity un'autorità ai sensi dell'art. 33 lett. h LTAF, in relazione con l'art. 19 cpv. 2 e l'art. 20 LPSPo nonché l'art. 73 cpv. 1 e cpv. 2 OPSPo (cfr. la sentenza del TAF C-6302/2013 del 14 settembre 2015 consid. 1.2 [considerando non pubblicato in DTAF 2015/46]; v. anche la sentenza del TAF C-4856/2023 del 19 settembre 2023). Per conseguenza, questo Tribunale è competente a pronunciarsi sullo scritto dell'interessato del 4 marzo 2024.

5.

5.1. Giusta l'art. 30 cpv. 1 PA, l'autorità, prima di prendere una decisione, sente le parti (cfr. anche art. 29 cpv. 1 Cost. rispettivamente art. 29 PA).

5.2. Questo Tribunale rileva che Swiss Sport Integrity, nel preavviso del 1° marzo 2014, ha concesso all'interessato la facoltà di formulare, entro il 21 marzo 2024, delle osservazioni per iscritto (conformemente a quanto previsto all'art. 30 PA). L'interessato, con scritto del 4 marzo 2024, ha fatto uso di tale facoltà ed esposto la propria motivazione, chiedendo di non “*penalizzarmi per un acquisto fatto in buona fede e senza intenzione di commettere atti illegali*”. Lo scritto dell'interessato del 4 marzo 2024 costituisce pertanto manifestamente una tempestiva presa di posizione al preavviso di Swiss Sport Integrity del 1° marzo 2024 (a salvaguardia del termine [art. 21 cpv. 2 PA]), indipendentemente dalla sua denominazione.

5.3. Nella misura in cui non è (ancora) stata emessa una decisione (o una decisione su opposizione), manca l'oggetto impugnato e quindi un presupposto processuale per procedere ad un esame materiale (DTF 131 V 164 consid. 2.1; 125 V 413 consid. 1a).

5.4. Il preavviso di Swiss Sport Integrity del 1° marzo 2024 non è assimilabile ad una decisione formale ai sensi dell'art. 5 PA, di modo che è escluso un ricorso al Tribunale amministrativo federale contro un siffatto preavviso dell'autorità inferiore (cfr. la sentenza del TAF C-4856/2023), fermo restando che l'interessato ha agito nel termine fissato da Swiss Sport Integrity medesima per presentare eventuali osservazioni al preavviso del 1° marzo 2024.

6.

Da quanto esposto, consegue che non si entra nel merito dello scritto dell'interessato del 4 marzo 2024 e ciò in procedura semplificata a giudice unico (art. 23 cpv. 1 lett. b LTAF). Detto scritto, unitamente alla lettera del 12 marzo 2024 ed all'allegato documento, è trasmesso a Swiss Sport Integrity al fine della continuazione della procedura di confisca e distruzione di sostanze dopanti (art. 8 cpv. 1 PA). In tale ambito, l'autorità inferiore terrà conto del tempestivo scritto di obiezioni dell'interessato del 4 marzo 2024, procederà ad un eventuale complemento d'istruzione (in tal caso, rispettando il diritto di essere sentito dell'interessato [art. 30 PA]), e pronuncerà poi una chiara e inequivocabile decisione ai sensi dell'art. 5 PA suscettibile poi di impugnazione.

7.

Per eccezione, non si prelevano spese processuali (art. 63 cpv. 1 PA nonché art. 6 lett. b del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]) e, visto altresì l'esito della procedura in esame, non si giustifica l'attribuzione di spese ripetibili (art. 64 PA in combinazione con l'art. 7 cpv. 3 e 4 TS-TAF).

(dispositivo alla pagina seguente)

il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1.

Non si entra nel merito dello scritto dell'interessato del 4 marzo 2024.

2.

Lo scritto dell'interessato, unitamente alla lettera del 12 marzo 2024 ed all'allegato documento, è trasmesso all'autorità inferiore affinché la stessa proceda come indicato al considerando 6 del presente giudizio.

3.

Non si prelevano spese processuali né si attribuiscono ripetibili.

4.

Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'autorità inferiore e al Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS).

Il giudice unico:

La cancelliera:

Vito Valenti

Marcella Lurà

I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.

Rimedi giuridici:

Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF). Il termine è reputato osservato se gli atti scritti sono consegnati al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).

Data di spedizione: